

A.S.Bi.

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI COMUNE DI BIBBONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 9 del 29.02.2024

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE SITUATA A MARINA DI BIBBONA, IN VIA CAVALLEGGERI NORD. DETERMINAZIONI.

L'anno Duemilaventiquattro questo giorno ventinove del mese di Febbraio alle ore 14.00 presso la Sala Riunioni dell'Azienda, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 27.02.2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione G.C. n. 156 del 18.11.2019.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Signor Enzo Cristoforo Mobilia.

Dei Consiglieri sono presenti n. 3 e assenti n.2, come di seguito indicato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1. FEDELI Massimo	-	X
2. MULE' Enzo	X	-
3. MOBILIA Enzo Cristoforo	X	-
4. SERINO Giada	X	-
5. PACCHINI Manuela	-	X

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore dell'Azienda Speciale MASSEI Dott.ssa Mina. Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, ultimo comma Statuto Costitutivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- in data 2 Luglio 2020 si è stipulato con la Società "Damian's Srl" contratto di affitto di ramo d'azienda relativo alla gestione del ristorante, di proprietà comunale, situato a Marina di Bibbona in Via Cavalleggeri nord;
- il suddetto contratto ha durata quinquennale con scadenza al 31.12.2024;

PRESO atto che:

- in data 22 Febbraio 2024, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di risoluzione consensuale del contratto di affitto di Azienda in oggetto, tramite lettera sottoscritta dal Signor Damiano Dani, in qualità di legale rappresentante della soc. Damian's Srl e dall'Avv. Mancuso che dichiara di agire in nome e per conto della suddetta società;
- che l'interruzione del rapporto contrattuale è stata richiesta a far data dal 1 Marzo 2024, con contestuale riconsegna dei locali;
- che la richiesta del gestore è condizionata alla restituzione della cauzione prestata ed è motivata dalle difficoltà affrontate nel corso degli anni per far fronte agli obblighi di servizio, ai costi del personale nonché alla difficoltà a reperirlo che avrebbero reso insostenibile la prosecuzione dell'attività;

VISTO l'art. 7, commi 4, 5 e 6, del contratto di affitto di ramo d'azienda che prevede che:

- *Eventuali modifiche apportate dall’Affittuario, ai beni immobili o mobili oggetto del contratto dovranno essere preventivamente assentite da A.S.Bi. e dal soggetto proprietario, mediante consenso scritto, fatto salvo il titolo abilitativo, ove necessario, della cui sussistenza l’Affittuario sarà responsabile.*
- *Al termine del contratto, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta da A.S.Bi. all’Affittuario per le migliorie apportate, il quale avrà diritto di asportare tutto quanto conferito;*
- *Nel caso in cui le migliorie siano costituite da beni stabilmente incorporati nell’immobile e nello spazio affidato, al termine del contratto l’Ente proprietario avrà facoltà di scegliere se acquisirle al proprio patrimonio oppure richiedere all’Affittuario il ripristino dello stato dei luoghi, senza che nulla sia dovuto all’Affittuario medesimo;*

RITENUTO di accogliere la suddetta istanza alle condizioni di seguito riportate:

- Lo svincolo della cauzione prestata dovrà avvenire con le modalità previste all’art. 8, comma 3, del contratto di affitto di azienda: *la cauzione prestata sarà svincolata entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, previo accertamento in contraddittorio tra le parti, della inesistenza di danni imputabili alla responsabilità dell’affittuario”;*
- L’affittuario uscente dovrà fare espressa rinuncia a qualsiasi pretesa per le eventuali migliorie e/o manutenzioni ordinarie o straordinarie effettuate;
- Dovrà essere redatto un verbale di riconsegna dei locali e delle attrezzature sottoscritto dalle parti;
- Tutte le spese relative alla risoluzione contrattuale, nessuna esclusa, compreso l’atto notarile, dovranno essere poste a carico dell’affittuario uscente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

A VOTI unanimi, legalmente resi

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa;

Di accogliere la richiesta della società Damian’s srl di una risoluzione consensuale del contratto, alle seguenti condizioni:

- Lo svincolo della cauzione prestata dovrà avvenire con le modalità previste all’art. 8 del contratto di affitto di azienda: *la cauzione prestata sarà svincolata entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, previo accertamento in contraddittorio tra le parti, della inesistenza di danni imputabili alla responsabilità dell’affittuario”;*
- L’affittuario uscente dovrà rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa per le eventuali migliorie e/o manutenzioni ordinarie o straordinarie effettuate;
- Dovrà essere redatto un verbale di riconsegna dei locali e delle attrezzature sottoscritto dalle parti;
- Tutte le spese relative alla risoluzione contrattuale, nessuna esclusa, compreso l’atto notarile, dovranno essere poste a carico dell’affittuario uscente.

Il Vice Presidente
F.to (Mobilia Enzo Cristoforo)

Il Segretario
F.to (Massei D.ssa Mina)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
MASSEI D.ssa Mina
